CAMERA DEI DEPUTATI N. 3075-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(SPADOLINI)

E DAL MINISTRO DEL TESORO

(ANDREATTA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO

(ROGNONI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(LA MALFA)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE

(FORMICA)

—

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, recante disposizioni in materia di finanza locale

Presentato il 15 gennaio 1982

N. B. — Testo approvato dalla VI Commissione permanente finanze e tesoro il 17 febbraio 1982. In data 16 febbraio 1982, il relatore Citterio è stato autorizzato dall'Assemblea a riferire oralmente.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, recante disposizioni in materia di finanza locale.

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, recante disposizioni in materia di finanza locale.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, recante disposizioni in materia di finanza locale.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, recante disposizioni in materia di finanza locale, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, l'ultimo comma è soppresso.

All'articolo 2, nel secondo comma, le parole: « con appositi allegati viene fornita la dimostrazione della quantificazione degli stanziamenti » *sono sostituite con le parole*: « la dimostrazione della quantificazione delle entrate viene fornita con il certificato di cui al quarto comma dell'articolo 6 ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Per i servizi pubblici a domanda individuale, le province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato.

In attesa di un'organica disciplina della materia, gli enti, con la deliberazione del bilancio ed in ogni caso non oltre il 31 marzo 1982, procedono alla revisione generale delle tariffe e dei contributi già vigenti ed alla loro istituzione per i servizi erogati a titolo gratuito o di nuova istituzione.

Per i servizi per i quali viene già corrisposta una contribuzione, i proventi relativi, da prevedere nel bilancio, nel loro complesso, debbono essere incrementati di una aliquota non inferiore al venti per cento.

Per i servizi già erogati a titolo gratuito e per quelli di nuova istituzione,

i proventi relativi, da prevedere nel bilancio, nel loro rispettivo complesso, debbono essere non inferiori al venti per cento delle entrate della categoria 1ª del titolo III – entrate extra tributarie – del bilancio.

Per i comuni del Mezzogiorno e per quelli interamente montani con popolazione al di sotto dei 5.000 abitanti le predette aliquote percentuali sono ridotte al sedici per cento.

Nel certificato finanziario di cui all'articolo 6 sono evidenziate notizie sui costi dei servizi e sui relativi proventi.

Fanno eccezione i servizi gratuiti per legge, quelli per i quali le vigenti norme già prevedono la corresponsione di tasse, di diritti o di prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico ».

Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente articolo:

ART. 4-*bis*. — « Il complesso delle spese correnti per l'anno finanziario 1982 dei comuni, delle province e dei loro consorzi, escluse quelle di cui al successivo comma, non può subire un incremento superiore al sedici per cento delle spese impegnate nel 1981.

Agli effetti del primo comma non si tiene conto delle spese *una tantum*, delle perdite e dei contributi per i servizi di trasporto pubblico, degli interessi passivi sui mutui, delle spese interamente finanziate con entrate a destinazione vincolata, ivi comprese quelle sanitarie, degli ammortamenti e delle spese figurative che vengono iscritte in bilancio secondo le vigenti disposizioni e quelle recate dal presente decreto.

Gli enti locali, che abbiano spesa corrente *pro capite* nel 1980 inferiore alla media nazionale determinata ai sensi del successivo articolo 11-*bis* e che presentino il bilancio con un'eccedenza di entrata, possono utilizzare tale eccedenza per investimenti o per ulteriori spese correnti.

Per le spese di personale gli impegni dell'anno 1981 sono rivalutati dell'importo necessario per rapportare su base annua la spesa per il nuovo personale assunto nel corso del 1981.

Le spese relative ai servizi di carattere produttivo, gestiti in economia dai comuni, dalle province e dai loro consorzi, concernenti l'acquisto di beni destinati ad essere riceduti direttamente o previa trasformazione, sono iscritte in appositi capitoli del bilancio 1982 nella misura corrispondente ai prevedibili fabbisogni di gestione, anche oltre i limiti di cui al presente articolo.

L'eventuale maggiore importo della previsione di spesa, rispetto ai richiamati limiti di cui al presente articolo, deve trovare totale compensazione nell'aumento delle previsioni iscritte, per il corrispondente servizio, nella parte entrate del bilancio 1982. Tale norma deve essere osservata anche per eventuali variazioni che si rendano necessarie in corso di esercizio.

Le spese per l'acquisto di beni e servizi, e per trasferimenti, per la gestione degli impianti di disinquinamento delle acque possono essere previste nella misura corrispondente ai prevedibili fabbisogni di gestione anche oltre i limiti di cui al presente articolo. Sui relativi capitoli non possono essere disposti storni di fondi per l'aumento di altri capitoli di spesa.

La quota parte degli stanziamenti, di cui al precedente comma, non impegnata alla fine dell'esercizio, viene portata in detrazione dei trasferimenti statali che saranno erogati nell'esercizio 1983 ».

All'articolo 5, nel primo comma, lettera a), *sono soppresse le parole*: « – per la parte destinata dagli enti a spese di personale e di acquisto di beni e servizi – » *e le parole*: « del 14 per cento », *sono sostituite con le parole*: « del 15 per cento per i comuni terremotati di cui all'articolo 36-*ter*, per i comuni e le province del Mezzogiorno, per i comuni totalmente montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per i comuni e le province che abbiano una spesa corrente *pro capite* nel 1980, determinata ai sensi dell'articolo 11-*bis*, inferiore alla media nazionale. L'incremento è del 13 per cento per gli altri comuni e province »;

al secondo comma sono soppresse le parole: « nonché l'ammontare complessivo delle spese di personale e per acquisto di beni e servizi finanziato col trasferimento perequativo assegnato nel 1981 ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153 ».

Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

ART. 5-*bis*. — « Gli enti locali che non riescano a pareggiare il proprio bilancio con l'apporto delle entrate previste all'articolo 5 possono iscrivere nel bilancio di previsione 1982 un contributo integrativo dello Stato non superiore al trasferimento richiesto a pareggio del bilancio 1981, a condizione che:

a) istituiscano per l'anno 1982 l'addizionale per il consumo dell'energia elettrica per entrambe le categorie previste dal successivo articolo 17, esclusi i comuni terremotati;

b) applichino le disposizioni di cui all'articolo 7.

L'erogazione del contributo integrativo è disposta a consuntivo, previo invio al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 30 aprile 1983 di una dichiarazione attestante le nuove e maggiori entrate accertate o comunque riscosse nel corso del 1982, nonché notizie sulle entrate in generale, firmate dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, conforme al modello che sarà approvato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia.

Qualora gli enti locali non siano in grado di finanziare gli oneri di cui al secondo comma dell'articolo 11 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 1981, n. 153, con le quote dell'avanzo di amministrazione rimaste nella loro disponibilità ai sensi del secondo comma di cui al successivo articolo 7, possono chiedere,

per la quota non coperta, una ulteriore integrazione statale.

Gli enti di cui al comma precedente non possono deliberare l'assunzione di mutui con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro e dall'Istituto di credito sportivo senza la preventiva autorizzazione del Ministero del tesoro ».

All'articolo 6, nel primo comma, la parola: « trasferimenti », *è sostituita con la parola*: « contributi »;

nel quarto comma le parole: « 31 gennaio 1982 », *sono sostituite con le parole*: « 10 marzo 1982 »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il certificato è allegato al bilancio e viene con lo stesso trasmesso al competente organo regionale di controllo, il quale attesta in calce ad esso il favorevole esito del controllo effettuato sul bilancio e lo inoltra, entro dieci giorni dall'avvenuto esame e comunque non oltre il 31 maggio, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al precedente quarto comma, ai ministeri dell'Interno e del Tesoro e alla regione e ne restituisce un esemplare all'ente ».

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« I comuni e le province che abbiano una spesa corrente *pro capite* nel 1980, determinata ai sensi del successivo articolo 11-*bis*, inferiore alla media nazionale e che non chiedano il contributo integrativo di cui al precedente articolo 5-*bis*, possono utilizzare il cinquanta per cento dell'avanzo d'amministrazione risultante dall'ultimo conto consuntivo deliberato, per l'intero ammontare o per la quota non utilizzata nell'esercizio 1981, per l'ulteriore espansione delle spese correnti oltre ai limiti fissati nell'articolo 4-*bis*; gli enti con spesa corrente *pro capite* superiore alla media nazionale possono utilizzare l'avanzo esclusivamente per il finanziamento di investimenti, di residui passivi perenti recla-

mati dai creditori e di eventuali passività relative ad esercizi pregressi.

I comuni e le province che chiedono il contributo integrativo di cui al precedente articolo 5-*bis* debbono utilizzare l'avanzo di cui al precedente comma, al netto dell'ammontare dei residui dichiarati perenti, esclusivamente per il finanizamento di eventuali passività relative ad esercizi pregressi e per il finanziamento di spese correnti nei limiti di cui all'articolo 4-*bis*, per l'ottantacinque per cento se abbiano una spesa corrente *pro capite* superiore alla media nazionale ovvero per il sessantacinque per cento se abbiano una spesa corrente *pro capite* inferiore a detta media.

La quota parte dei residui dichiarati perenti non pagata nel corso del 1982 viene portata in detrazione del contributo integrativo dello Stato.

Gli enti locali di cui al secondo comma debbono destinare il settanta per cento delle entrate *una tantum*, al netto di quelle dovute per legge o a seguito di sentenze, a copertura delle spese correnti, entro i limiti fissati dall'articolo 4-*bis* ».

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« I comuni e le province che abbiano una spesa corrente *pro capite* nel 1980, determinata ai sensi del successivo articolo 11-*bis*, inferiore alla media nazionale e che non chiedano il contributo integrativo di cui al precedente articolo 5-*bis*, possono utilizzare il cinquanta per cento delle nuove o maggiori entrate accertate nello esercizio per l'ulteriore espansione delle spese correnti oltre i limiti fissati nell'articolo 4-*bis;* gli enti con spesa corrente *pro capite* superiore alla media nazionale e che non chiedano il contributo integrativo debbono utilizzare le nuove o maggiori entrate esclusivamente per il finanziamento di investimenti.

I comuni e le province che chiedono il contributo integrativo di cui al precedente articolo 5-*bis* debbono utilizzare le nuove o maggiori entrate per il sessanta per cento a riduzione del contributo stesso; l'ulteriore quaranta per cento deve

essere destinato esclusivamente ad investimenti o a spese *una tantum* relative ad interventi sul patrimonio immobiliare ».

All'articolo 9, nel primo comma, le parole: « , comuni e le province » *sono sostituite con le parole*: « le province nonché i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti »;

dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Per comprovate indilazionabili esigenze di singoli comuni e province, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, può elevare il predetto limite ».

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« I comuni, le province, i consorzi e le rispettive aziende non possono procedere ad assunzioni di personale comunque denominato e la cui retribuzione sia a carico dei rispettivi bilanci, ove le medesime portino il numero dei dipendenti, esclusi i lavoratori assunti per esigenze stagionali, al di sopra del tetto massimo del personale in servizio a qualunque titolo nell'anno 1981.

Il limite del precedente comma non si applica:

a) per il personale previsto nella pianta organica approvata dai comuni terremotati della Basilicata e della Campania dichiarati disastrati. Detti Enti, nell'ambito della loro discrezionalità, sono tenuti a dare la precedenza alle assunzioni relative al personale tecnico per la ricostruzione;

b) per le quote percentuali di personale dei comuni, delle province, dei consorzi e delle rispettive aziende, relative alle quote consentite per l'anno 1981, previste dal secondo e quinto comma dell'articolo 20 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153. Tali quote percentuali debbono, per altro, comprendere i posti istituiti o da istituire per

l'attivazione delle nuove opere costruite ed ultimate nell'anno 1981 o al 30 settembre 1982. Le assunzioni di cui alla presente lettera *b*) non possono, comunque, avvenire prima del primo ottobre 1982.

I comuni, le province, i consorzi e le rispettive aziende che abbiano già utilizzato le quote percentuali anzidette possono procedere alle assunzioni di personale per il funzionamento delle nuove opere costruite ed ultimate alle citate date, utilizzando le quote percentuali di cui alla precedente lettera *b*), previa copertura dei posti di organico resisi vacanti.

La deliberazione che prevede l'ampliamento della pianta organica per il funzionamento della nuova opera deve essere sottoposta, rispettivamente, all'esame del competente Comitato regionale di controllo, anche per il merito, o della Commissione centrale per la finanza locale, a seconda che detto ampliamento si riferisca soltanto al personale strettamente necessario per l'attivazione delle nuove opere, ovvero investa anche le strutture parziali o generali della pianta organica dell'ente.

Il Comitato regionale di controllo invia alla Commissione centrale per la finanza locale, per conoscenza, copia delle decisioni adottate unitamente a copia delle deliberazioni dell'ente.

Le disposizioni di cui alla lettera *b*) del secondo comma si applica anche ai comuni terremotati non dichiarati disastrati della Basilicata, Campania e Puglia, per la copertura dei posti previsti dalla pianta organica approvata, qualora non abbiano già utilizzato le quote percentuali previste alla stessa lettera *b*) ai sensi del sesto comma del menzionato articolo 20.

È consentita per l'anno 1982 l'assunzione di personale straordinario per la supplenza per puerperio o per chiamata o per richiamo alle armi, sempre che si tratti, in quest'ultimo caso, di posto unico in organico.

Gli oneri derivanti dalle assunzioni previste dal presente articolo devono essere contenuti nei limiti fissati dall'articolo 4-*bis* ».

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« L'importo di lire 4.000 miliardi per l'anno 1982 e di lire 4.000 miliardi per l'anno 1983, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, è elevato rispettivamente a lire 4.500 miliardi per l'esercizio 1982 e a lire 5.000 miliardi per l'esercizio 1983.

Per l'anno 1984 l'importo dei mutui che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere è determinato in 5.500 miliardi.

Per l'esercizio 1982 il maggior importo di 4.500 miliardi verrà ripartito fra i comuni e le regioni dalla Cassa depositi e prestiti secondo i parametri già adottati per i 4.000 miliardi previsti dal citato articolo 9 ».

Dopo l'articolo 11, sono aggiunti i seguenti:

ART. 11-*bis*. — « Agli effetti del presente decreto, con esclusione di quanto previsto all'articolo 12, la spesa corrente *procapite* è calcolata sulla base dei seguenti princìpi:

a) l'indice di spesa di cui al presente articolo è ricavato dalla spesa corrente prevista originariamente nel titolo I del bilancio 1980 ed attestata dagli enti nel certificato finanziario di cui all'articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299;

b) la spesa è decurtata delle quote consortili segnalate al Ministero dell'interno a norma dell'articolo 12;

c) le classi di popolazione sono così definite: meno di 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, 500.000 ed oltre.

Le medie su base nazionale e per classi di popolazione sono stabilite con decre-

to del Ministro dell'interno da emanarsi entro il 10 marzo 1982.

Nel certificato di cui all'articolo 6 da allegare al bilancio 1982 sono evidenziate le notizie relative alle entrate per servizi consortili ed alle entrate e spese per servizi di carattere produttivo »;

ART. 11-*ter*. — « All'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, dopo il comma tredicesimo sono aggiunti i seguenti:

" I contributi in conto capitale, nonché quelli concessi dal Fondo europeo di sviluppo regionale sono erogati dalla Cassa depositi e prestiti, che a tal fine istituirà apposita contabilità separata alla quale sono versati, con distinta imputazione, i necessari mezzi finanziari con decreti del Ministro del tesoro.

I contributi saranno erogati ogni qualvolta l'avanzamento dell'opera avrà raggiunto una entità non inferiore al 30 per cento del complesso dell'opera stessa ed in misura corrispondente allo stato di avanzamento.

Nell'ipotesi che i comuni o loro consorzi si avvalgano di società concessionarie per la gestione del servizio oltre che per la costruzione della rete, lo stato di avanzamento, comunque certificato dal comune, è presentato dal legale rappresentante della società sotto la sua personale responsabilità corredato da una dichiarazione resa da tecnico competente iscritto negli appositi albi professionali. In tal caso l'erogazione dei contributi avrà luogo dietro prestazione ai comuni o loro consorzi di una idonea garanzia per il completamento della parte dell'opera non coperta dai contributi.

In attesa del definitivo utilizzo dei mezzi finanziari acquisiti e da acquisire dal Fondo europeo di sviluppo regionale sull'adduttore principale e le bretelle economicamente forti di cui al punto n. 8 della delibera CIPE del 27 febbraio 1981, detti mezzi finanziari sono messi a disposizione della Cassa depositi e prestiti per il loro temporaneo impiego allo scopo di accelerare la realizzazione delle opere previste dal presente articolo, ivi compresi

gli adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche.

Il Ministro del tesoro, anche in deroga all'articolo 2 della legge 26 novembre 1975, n. 748, stabilisce con propri decreti le modalità per la messa a disposizione dei predetti mezzi finanziari presso la Cassa depositi e prestiti, nonché i criteri, le misure e le modalità per la concessione delle citate anticipazioni e per il loro reintegro a valere sui contributi di cui al precedente comma.

La Cassa depositi e prestiti può affidare con apposite convenzioni ad istituti ed aziende di credito l'istruttoria delle domande di erogazione delle agevolazioni di cui al presente articolo " ».

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« Per l'anno 1982 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo perequativo per la finanza locale con una dotazione di lire 200 miliardi destinato ai comuni con popolazione sino a 20.000 abitanti, la cui spesa corrente *pro capite* per l'anno 1980 sia inferiore a quella determinata ai sensi dell'articolo 11-*bis*.

Ai fini di cui al precedente comma, dalla spesa corrente desunta dal certificato finanziario allegato al bilancio 1980 sono detratte:

1) per i comuni aventi spese consortili, le quote consortili previste nel titolo terzo dell'entrata del bilancio 1980, previa comunicazione del loro ammontare al Ministero dell'interno da farsi, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 31 gennaio 1982, con attestazione a firma del sindaco e del segretario;

2) per i comuni terremotati, il 30 per cento della spesa corrente;

3) per i comuni del Mezzogiorno non terremotati e per i comuni interamente montani con popolazione fino a 5.000 abitanti, il 10 per cento della spesa corrente.

Le erogazioni a carico del fondo devono essere contenute entro i limiti dell'ammontare del fondo medesimo, la cui

ripartizione a favore dei comuni aventi diritto viene fatta ad iniziare da quelli che si trovano più lontani rispetto alla spesa corrente *pro capite* come sopra determinata, previa detrazione delle somme attribuite a titolo perequativo a ciascun comune nel 1981, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153.

Ad avvenuta comunicazione degli importi spettanti, i comuni effettueranno le conseguenti variazioni di bilancio, in eccedenza ai limiti fissati all'articolo 4-*bis*.

I comuni devono utilizzare le somme assegnate prioritariamente per l'attivazione di nuovi servizi o per il potenziamento dei servizi esistenti.

Il Ministero dell'interno provvede a comunicare la ripartizione entro il 30 giugno 1982 ».

All'articolo 13, nel primo comma, le parole: « dell'importo dell'avanzo di amministrazione risultata al 31 dicembre 1981 », *sono sostituite con le parole*: « del 60 per cento dell'avanzo di gestione della competenza 1981 »;

il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Gli avanzi di gestione 1981 devono essere notificati al Ministero dell'interno entro il 31 maggio 1982 »;

il terzo comma è soppresso;

i commi quarto, quinto e sesto sono sostituiti dai seguenti:

« Le province e i comuni con popolazione superiore a 8.000 abitanti sono tenuti a trasmettere i propri conti consuntivi alla Corte dei conti entro trenta giorni dall'avvenuto esame degli stessi da parte degli organi regionali di controllo. Essi sono tenuti altresì a trasmettere alla Corte le relazioni dei revisori nominati dal Consiglio comunale e ogni altro documento e informazione che questa richieda.

Entro il 31 luglio la Corte, in apposita Sezione, comunica ai Presidenti delle

Camere l'elenco dei conti consuntivi pervenuti, il piano delle rilevazioni che si propone di compiere e i criteri ai quali intende attenersi nell'esame dei conti medesimi. In ogni caso la Corte esamina la gestione finanziaria degli enti che abbiano registrato il maggior aumento della spesa negli ultimi tre anni e che abbiano una spesa *pro capite* superiore alla media. La Corte può chiedere dati ed elementi di informazione ai competenti ministeri.

La Corte riferisce annualmente al Parlamento, entro il 31 maggio, i risultati dell'esame compiuto sulla gestione finanziaria e sul buon andamento dell'azione amministrativa degli enti.

Al fine di costituire la Sezione prevista al secondo comma, le dotazioni organiche del personale di magistratura relative alle qualifiche inferiori a Presidente di Sezione, rese cumulative in un'unica dotazione organica, sono aumentate di 20 unità. La dotazione organica per la qualifica di Presidente di Sezione è aumentata di una unità. I posti di Consigliere non riservati ai primi referendari della Corte dei conti restano fissati nella metà dei consiglieri di cui alla dotazione organica prevista dalla Tabella *B*) allegata alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

All'onere relativo, valutato in lire 600 milioni per il 1982, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento " semplificazione dei controlli da parte della Corte dei conti".

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, l'occorrente variazione di bilancio ».

All'articolo 14 il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il 60 per cento degli interessi attivi maturati al 31 dicembre 1981 sulle giacenze nelle contabilità speciali intestate ai comuni e alle province ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 7 maggio

1980, n. 153, convertito con modificazioni nella legge 7 luglio 1980, n. 299, e dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, vengono versati ad appositi conti correnti denominati rispettivamente "Ministero dell'interno-Fondo perequativo dei bilanci comunali per l'anno 1982" e "Ministero dell'Interno-Fondo perequativo dei bilanci provinciali per l'anno 1982" »;

al secondo comma le parole: « sul conto corrente » *sono sostituite dalle parole*: « sui conti correnti »;

nel terzo comma le parole « Al predetto conto corrente: « *sono sostituite con le parole*: « Ai predetti conti correnti » *e le parole* « del primo e secondo comma » *sono sostituite con le parole*: « del primo comma »;

dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Le somme relative al pagamento degli interessi vincolati a norma del primo comma saranno progressivamente rimborsate ai comuni e alle province aventi diritto mediante la utilizzazione degli introiti di cui al comma precedente ».

All'articolo 15, nel primo comma, le parole: « del conto corrente » *sono sostituite con le parole*: « dei conti correnti » *e sono aggiunte infine le parole*: « e tra le province ».

All'articolo 16, al primo comma, è soppresso l'ultimo periodo; il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il prezzo di alienazione o di concessione in diritto di superficie delle aree e dei fabbricati, di cui al comma precedente, deve essere determinato in misura tale da coprire le spese di acquisto, gli oneri finanziari, gli oneri per le opere di urbanizzazione eseguite o da eseguire, ad eccezione di quelli che la legislazione vigente pone a carico delle amministrazioni comunali ».

All'articolo 17, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Le deliberazioni istitutive della addizionale sono immediatamente esecutive. Esse devono essere adottate e comunicate all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro il 31 marzo 1982. Le deliberazioni comunicate entro il 1° febbraio 1982 hanno effetto sui consumi verificatisi dal primo gennaio 1982; quelle comunicate successivamente si applicano ai consumi verificatisi a partire dal primo aprile 1982 »;

l'ultimo comma è soppresso.

All'articolo 18 al quarto comma, alla lettera a) *del numero d'ordine 21 della tariffa le parole*: « 400 metri quadrati » *sono sostituite con le parole*: « 200 metri quadrati ». *Alla successiva lettera* b) *le parole*: « superiore a 400 » *sono sostituite con le parole*: « superiore a 200 »;

dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« Gli aumenti di cui ai precedenti commi, relativi alle tasse il cui termine ultimo di pagamento scade nel periodo dal 31 dicembre 1981 al 31 gennaio 1982, possono essere versati senza applicazione di sanzioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 19, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« Le addizionali di cui al primo comma dovute nel periodo dal 1° al 31 gennaio 1982 possono essere versate dai contribuenti senza applicazione di sanzioni entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 20, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Per l'anno 1982 i comuni singoli o consorziati devono deliberare, entro il 31 marzo 1982, aumenti della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi

urbani interni in misura tale che il gettito complessivo del tributo sia pari al costo del relativo servizio per lo stesso anno. Gli aumenti delle tariffe in vigore per l'anno 1981 non possono essere inferiori al 16 per cento od alla minore entità sufficiente al raggiungimento del detto pareggio. Gli aumenti medesimi non possono comunque eccedere la misura del 50 per cento. Qualora essa non sia sufficiente ad assicurare la copertura del 50 per cento del costo complessivo, deve essere maggiorata in modo da realizzare tale obiettivo »;

al terzo comma, le parole: « almeno il 50 per cento », *sono sostituite dalle parole*: « almeno il 30 per cento ».

All'articolo 22 è aggiunto il seguente comma:

« In ogni caso le entrate di competenza per l'INVIM devono essere previste con un incremento pari al 16 per cento rispetto alle entrate definitivamente previste nel 1981. Qualora alla fine dell'esercizio gli accertamenti per l'INVIM risultino inferiori alle previsioni e la differenza non sia compensata da maggiori accertamenti di altri tributi essa verrà corrisposta dallo Stato; ove gli accertamenti risultino superiori alle previsioni l'intera maggiore entrata viene portata in riduzione dei trasferimenti statali previsti dal presente decreto ».

All'articolo 24 è aggiunto il seguente comma:

« In deroga a quanto disposto dal secondo e terzo comma dell'articolo 17-*bis* della suddetta legge le regioni e gli enti gestori del servizio possono adottare i provvedimenti di competenza per l'anno 1982 rispettivamente entro il 30 giugno ed il 30 settembre dello stesso anno ».

All'articolo 25, nel primo comma, le parole: « sono aumentate di dieci volte » *sono sostituite dalle parole*: « sono aumentate di nove volte »;

nel secondo comma, nel primo capoverso, le parole: « in lire 1.000 » *sono sostituite dalle parole*: « in lire 500 ».

Dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:

ART. 25-*bis*. — « Le disposizioni di cui agli articoli 3, 17, 19, 20 e 22 non si applicano per i comuni disastrati per effetto del sisma del novembre 1980, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 1981.

Non si applicano, altresì, per detti comuni le disposizioni di cui agli articoli 24, primo comma, e 25 limitatamente all'anno 1982 ».

All'articolo 26, il primo comma è soppresso.

All'articolo 27, nel secondo comma, le parole: « ordinario, alle assegnazioni » *sono sostituite dalle parole*: « ordinario, in sede di erogazione delle somme » *e le parole*: « speciale, alle assegnazioni » *sono sostituite con le parole*: « speciale, in sede di erogazione delle somme ».

Dopo l'articolo 27 sono aggiunti i seguenti articoli:

ART. 27-*bis*. — « Per i contributi erogati dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni nonché dai loro consorzi e associazioni e dalle comunità montane a favore di aziende esercenti i pubblici servizi di trasporto di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151, per la copertura dei relativi disavanzi non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 28, secondo comma, e 29, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ».

ART. 27-*ter*. — « In attesa dell'emanazione della normativa regionale di attuazione dell'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, concernente i princìpi e le procedure per la determinazione dei contributi per la gestione dei servizi di tra-

sporto pubblico locale di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge medesima, le regioni sono autorizzate ad erogare, con atto della Giunta regionale, acconti bimestrali a favore delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano i servizi sopramenzionati.

Detti acconti sono determinati in ragione di un importo comunque non superiore ad un sesto delle integrazioni di bilancio e contributi di gestione disposte dai comuni e dalle province per l'esercizio 1981, nonché delle erogazioni regionali corrisposte allo stesso titolo per l'anno 1981.

Le erogazioni di cui ai commi precedenti non vengono computate agli effetti di quanto previsto dal secondo comma del precedente articolo 26 ».

ART. 27-*quater*. — « Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, è così modificato: " Per il 1983 e per gli anni successivi la variazione del fondo sarà determinata – con apposita norma da inserire nella legge finanziaria – anche in relazione all'incremento della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, verificatosi nell'anno precedente e risultante nella relazione generale sulla situazione economica del Paese ".

È soppresso il quarto comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 ».

ART. 27-*quinquies*. — « Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, il contributo degli enti proprietari relativo alla perdita di gestione prevista per l'anno 1982 è determinato sulla base della perdita presunta dell'esercizio 1981, tenendo conto dei provvedimenti programmati per l'anno 1981 per il graduale riequilibrio dei bilanci aziendali, modificati, ove occorra, in relazione ai valori monetari.

A fronte di tale contributo gli enti proprietari sono autorizzati ad assumere un mutuo, a norma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 ».

ART. 27-*sexies*. — Nella determinazione delle tariffe degli acquedotti degli enti

locali, gestiti in economia o mediante azienda speciale, si dovrà tener conto dei costi previsti nei bilanci regolarmente approvati dai rispettivi consigli e dall'organo regionale di controllo.

I comitati provinciali prezzi sono tenuti a pronunciarsi sulle domande di revisione delle tariffe entro 30 giorni dal ricevimento.

Decorso il termine suindicato senza che il comitato provinciale prezzi si sia pronunciato, la revisione stessa dovrà considerarsi accordata nella misura richiesta. La procedura sopra fissata si applica per le revisioni tariffarie che non superano il limite del 20 per cento ed è estesa agli acquedotti in concessione privata ».

ART. 27-*septies*. — « Le aziende in pareggio delle regioni, delle province, dei comuni, singole o consorziate, anche aventi autonoma personalità giuridica, istituite per la gestione dei servizi di pubblica utilità, possono contrarre, previa formale deliberazione dei suddetti enti territoriali o loro consorzi e subordinatamente alle prescritte autorizzazioni, prestiti obbligazionari con garanzia reale sul patrimonio loro assegnato ».

All'articolo 36 sono aggiunti i seguenti commi:

« La spesa di lire 120 miliardi è ripartita come segue:

lire 100 miliardi per gli investimenti;

lire 20 miliardi per la gestione corrente.

L'assegnazione dei 20 miliardi per la gestione corrente avviene in ragione di lire 30 milioni per Comunità e di lire 1.000 per ogni abitante residente nella Comunità stessa.

Dopo l'articolo 36 sono aggiunti i seguenti:

ART. 36-*bis*. — « Ai comuni terremotati della Basilicata e della Campania dichiarati disastrati non si applica il divieto di contrarre mutui di cui all'articolo 19

del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, qualora gli eventi sismici abbiano provocato la distruzione totale o parziale degli atti contabili.

In deroga a quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito nella legge 23 aprile 1981, n. 153, la quarta trimestralità dei trasferimenti statali per l'anno 1981 spettanti ai comuni di cui al primo comma può essere erogata anche in pendenza della deliberazione del conto consuntivo 1979.

Il Ministro dell'interno è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, di concerto col Ministro del tesoro, all'emanazione delle norme occorrenti per la presentazioni dei rendiconti sostitutivi ».

ART. 36-*ter*. — « Agli effetti del presente decreto sono considerati terremotati i comuni della Sicilia individuati con i decreti del Presidente della Repubblica 5 giugno 1968, n. 963 e 7 febbraio 1969, n. 210, e con l'articolo 15 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 1971, n. 491, e con l'articolo 11-*ter* della legge 15 aprile 1973, n. 94, i comuni colpiti dal terremoto del 1979 di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 ottobre 1979, nonché i comuni terremotati del Friuli-Venezia Giulia, della Basilicata e della Campania ».

ART. 36-*quater*. — « Ai componenti della commissione istituita dal Ministero dell'interno per la rilevazione del livello dei pubblici servizi locali e per la ricerca dei parametri obiettivi per la distribuzione delle risorse, di cui all'articolo 39 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38 convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, compete il trattamento economico attribuito ai componenti della Commissione centrale per la finanza locale. L'onere grava sul fondo di cui allo stesso articolo 39 ».